

Proc. N. 1763-1/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

SENT. 71/25
Rep. 75/25
Liq. CONT. 14/25 CARDONE
Liq. CONT. 15/25 COCCIA

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 1763-1/2024 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Cardone Andrea e Coccia Valentina, predisposto con l'ausilio dell'advisor Meg Consulting s.r.l., nonché con l'assistenza del dottore La Marca Cristiano, nominato gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Roma"

ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024 Andrea Cardone e Coccia Valentina hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio quali membri della stessa famiglia ai sensi dell'art. 66 CCII, adducendo la propria qualità di soggetti sovraindebitati;



ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art 27, co. 2, CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in Roma e, quindi, il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Roma;

rilevato che il signor Cardone è dipendente dal 2003 presso la **ITALPOL VIGILANZA s.r.l.** con contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile che mediamente si aggira intorno ai 2000 euro mensili come da busta paga allegata al ricorso;

rilevato che la signora Coccia, invece, è appunto scelto con qualifica speciale a tempo indeterminato, presso l'Arma dei Carabinieri dal 1998 e percepisce uno stipendio mensile che si aggira intorno agli euro 2000 come da buste paga allegate al ricorso.

Rilevato che i ricorrenti affermano di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova causa nella incertezza di reddito connessa al fatto che il Cardone percepiva il proprio stipendio con cadenza irregolare (era dipendente della SIPRO VIGILANZA poi fallita), dovendo pertanto far ricorso a prestiti per arginare le esigenze di liquidità e sostenere la famiglia. A minare la precaria stabilità economica della famiglia degli istanti è intervenuta anche la malattia della madre del sig. Cardone che ha portato un considerevole aumento nel budget familiare per spese mediche e assistenza. Inoltre alla morte della madre del ricorrente nel 2021, la stessa è risultata affetta da sindrome da shopping compulsivo, con considerevole accumulo di debiti, che ha portato i coniugi a dover affrontare lo stato di indebitamento della propria congiunta con ulteriore ricorso al credito che ha condotto negli anni allo stato di sovraindebitamento in cui attualmente versano;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti rispettivamente pari ad euro 228.629,05 per Andrea Cardone ed euro 208.768,92 per Valentina Coccia gli stessi dispongono dei rispettivi introiti da lavoro dipendente



sopra menzionati, nonché di due autoveicoli e un motociclo di cui il signor Cardone è proprietario, redditi e patrimonio non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte;

rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, co. 2, CCID);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Cristiano La Marca, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti (che comprende i beni mobili registrati intestati al signor Cardone e la retribuzione mensile dagli stessi percepita);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che i debitori potranno mantenere per il sostenimento proprio e della loro famiglia;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di **CARDONA ANDREA** nato a Roma il 15.8.1973 (cf CRDVRA73M15H501I) e **COCCIA VALENTINA** nata a Roma il 25.6.1975 (cf. CCCVNT75H65H501U);

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Barbara Perna;

nomina liquidatore il dott. CRISTIANO LA MARCA, già nominato gestore delle crisi dall'OCC;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;



ordina ai ricorrenti di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione perché alcuni di questi possano continuare ad essere utilizzati dai debitori;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di CARDONE ANDREA E COCCIA VALENTINA;

dispone che il liquidatore, fermo l'obbligo di tenere distinte le masse attive e passive nelle procedure familiari:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

- **con cadenza semestrale** depositi in cancelleria un **rapporto riepilogativo delle attività svolte**, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà **indicare anche** a) se i ricorrenti stanno cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini



della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Roma, li 08 gennaio 2025

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

La giudice relatrice

Dott. Barbara Perna

